

FONDAZIONE TEATRO DI PISA

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita la Fondazione Teatro di Pisa.

La Fondazione ha sede in Pisa, Via Palestro n. 40.

La Fondazione è una persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena capacità ed autonomia gestionale. E' disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo nonché dalle altre leggi che regolano la materia.

La Fondazione è soggetta al controllo di cui all'art. 25 del Codice Civile.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2 – SCOPO

La Fondazione ha per scopo primario la gestione del Teatro Verdi di Pisa, riconosciuto "teatro di tradizione" ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, e la diffusione della conoscenza e della fruizione delle attività teatrali, della musica e della danza, anche come mezzo di promozione culturale dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani.

La Fondazione si propone inoltre di favorire la nascita e lo sviluppo di imprese culturali per la valorizzazione e gestione di strutture teatrali e per l'esercizio delle attività connesse.

La Fondazione svolge altresì un ruolo di ricerca per le istituzioni in possesso di strutture teatrali nella progettazione e costituzione di imprese culturali per assicurare una gestione efficiente e redditizia di tale patrimonio oltre che favorire una ampia fruizione dei suddetti beni e garantirne una adeguata conservazione.

ART. 3 – ATTIVITA'

Nel perseguimento del proprio scopo la Fondazione opera secondo criteri di economicità, efficacia e trasparenza e nel rispetto dei vincoli di bilancio, da assicurare attraverso la programmazione annuale e pluriennale.

Nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, la Fondazione può compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, immobiliare e mobiliare, strumentale, necessaria od utile al conseguimento degli scopi statuari, restando esclusa la partecipazione a società.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può:

- a) svolgere attività di raccolta fondi finalizzata al finanziamento delle proprie attività o all'incremento del patrimonio;
- b) gestire strutture teatrali e di spettacolo;
- c) amministrare e gestire i beni a qualunque titolo posseduti;
- d) programmare, produrre, organizzare ed esercitare attività teatrali, musicali, di danza e di spettacolo in genere. A tale scopo essa può:
 - organizzare orchestre, compagini corali e compagnie di teatro e danza;
 - stipulare contratti per l'ingaggio di orchestre, compagini corali, compagnie e singoli artisti;
 - stipulare accordi di produzione di spettacoli o di collaborazione con altri soggetti in relazione a tale tipo di attività.

La Fondazione inoltre, quali attività accessorie e di supporto al perseguimento dei fini statuari, nei limiti delle risorse allo scopo destinate, può:

- svolgere attività di promozione, formazione ed educazione nel settore teatrale;
- realizzare attività di ricerca e documentazione, nonché mostre, convegni ed iniziative culturali;
- fornire servizi tecnico-logistici ed organizzativi per eventi o iniziative culturali, promossi da terzi, purché il corrispettivo garantisca almeno la copertura totale dei costi.

ART. 4 – FONDATORI E SOSTENITORI

Sono fondatori il Comune di Pisa e la Provincia di Pisa.

I fondatori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di almeno un anno fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento in cui il recesso ha effetto

Possono ottenere la qualifica di sostenitori le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, italiane o straniere, che contribuiscano al perseguimento degli scopi statuari versando contributi in denaro secondo i criteri stabiliti dal Collegio Generale.

La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo, successivo all'ammissione, in relazione al quale il contributo è versato.

I fondatori e i sostenitori non possono ripetere le somme versate né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

ART. 5 – AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOSTENITORI

Il Collegio Generale delibera i criteri per l'ammissione dei sostenitori stabilendo, in particolare, i requisiti soggettivi necessari, la misura minima del contributo annuale, i tempi di versamento e il numero minimo di anni per i quali il contributo deve essere corrisposto.

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio Generale, il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione di coloro che ne fanno richiesta. Delibera altresì l'esclusione dei sostenitori in caso di perdita dei requisiti previsti per l'ammissione o di inadempimento degli obblighi e doveri verso la Fondazione, fra cui il mancato versamento dei contributi ed il compimento di atti configgenti con le finalità della Fondazione.

I sostenitori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di almeno sei mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento in cui il recesso ha effetto.

ART. 6 – ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

ART. 7 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Non possono far parte degli organi della Fondazione coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile, salvo le più stringenti disposizioni di legge applicabili ai componenti di nomina pubblica.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Il componente di uno di tali organi che assume la carica nell'altro decade automaticamente dal primo.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Revisore è altresì incompatibile con il mantenimento di rapporti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo con la Fondazione, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti previsti e l'assenza delle cause di incompatibilità descritte; se la verifica risulta negativa, dichiara la decadenza del componente e ne promuove la sostituzione.

ART. 8 – COLLEGIO GENERALE

Il Collegio Generale è composto dai fondatori e dai sostenitori. I fondatori intervengono alle sedute mediante il rispettivo legale rappresentante o suo delegato; i sostenitori intervengono mediante la persona fisica che ne ha i poteri, secondo la rispettiva natura e ordinamento, o suo delegato.

Il diritto di voto spetta ai fondatori e, se in regola con gli obblighi contributivi derivanti dalla loro qualifica, ai sostenitori. Ciascun fondatore e ciascun sostenitore esprime un voto.

ART. 9 – COMPETENZE DEL COLLEGIO GENERALE

Il Collegio Generale:

- a) definisce i criteri per l'ammissione dei sostenitori;
- b) nomina il membro del Consiglio di Amministrazione di propria competenza e provvede alla sua eventuale revoca;
- c) nomina i membri del Collegio dei Revisori di propria competenza e provvede alla loro eventuale revoca;
- d) stabilisce il compenso spettante ai membri del Collegio dei Revisori;
- e) esprime parere consultivo non vincolante sugli schemi del bilancio economico di previsione e del piano generale dell'attività;
- f) formula al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte in ordine all'attività della Fondazione.

ART. 10 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO GENERALE

Il Collegio Generale è convocato almeno una volta all'anno, per l'espressione del parere sugli schemi del bilancio economico di previsione e del piano generale dell'attività, nonché ogni qualvolta risulti opportuno o necessario.

L'avviso di convocazione - contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare - è spedito alla sede dei fondatori, dei sostenitori e dei membri del Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima della data in cui la riunione deve aver luogo.

Contestualmente all'avviso di convocazione della seduta fissata per l'approvazione del parere sullo schema del bilancio economico di previsione e del piano generale dell'attività, detti documenti sono messi a disposizione dei fondatori e dei sostenitori.

Le riunioni del Collegio Generale sono valide con la presenza di almeno il rappresentante del Comune di Pisa e sono da questo presiedute.

Le deliberazioni sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti purché non vi sia voto contrario del Comune di Pisa.

Alle riunioni del Collegio Generale partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, di cui:

- due consiglieri nominati dal Comune di Pisa, di cui uno con funzioni di Presidente;
- un consigliere, con funzioni di Vice Presidente, nominato dal Collegio Generale.

I consiglieri hanno uguali diritti e doveri.

L'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuito ed onorifico.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati per giusta causa da parte di chi ha provveduto alla nomina.

Il consigliere decade dalla carica in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio; la decadenza è pronunciata senza indugio avviando il procedimento per la nomina in sostituzione.

Le dimissioni sono valide solo se presentate in forma scritta ed hanno effetto dalla data di ricevimento presso la Fondazione.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e possono essere rinominati.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri è tempestivamente avviato il procedimento per la nomina dei sostituti; i consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

ART. 12 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per compiere tutti gli atti necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi della Fondazione, riguardanti sia l'amministrazione ordinaria che straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera l'ammissione e l'esclusione dei sostenitori;
- b) approva i programmi per la raccolta di fondi da destinare agli scopi statuari;
- c) delibera il bilancio economico di previsione e il piano generale dell'attività, previa richiesta di parere al Collegio Generale;
- d) delibera il bilancio consuntivo di esercizio;
- e) verifica periodicamente l'andamento economico e finanziario della gestione e adotta prontamente ogni misura utile ad evitare disavanzi di esercizio;
- f) approva le direttive di gestione nonché lo svolgimento di eventuali attività aventi carattere straordinario o accessorio;
- g) approva la struttura organizzativa e la disciplina interna per il funzionamento della Fondazione e determina altresì i compensi da corrispondere per specifici incarichi e deleghe attribuite;
- h) approva la dotazione organica ed i fabbisogni di personale, con acclusa relazione tecnica e illustrativa che ne evidenzia la corrispondenza con le esigenze di esercizio, la convenienza rispetto alle possibili alternative gestionali e la compatibilità dei costi con i vincoli annuali e pluriennali di bilancio;
- i) approva gli accordi integrativi aziendali in materia di contratto collettivo di lavoro del personale dipendente, ai quali è acclusa una relazione tecnica e illustrativa che ne evidenzia la compatibilità dei costi con i vincoli annuali e pluriennali di bilancio e gli effetti attesi rispetto alla produttività del lavoro;
- j) delibera in merito all'assunzione di mutui e prestiti, che possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- k) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili nonché le locazioni passive;
- l) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
- m) delibera le modifiche statutarie, previa approvazione delle stesse da parte del Comune di Pisa;
- n) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro soggetto.

Ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione sulle materie previste dal presente articolo, il Consiglio può delegare al Presidente o al Direttore amministrativo particolari poteri, determinando i limiti della delega. I delegati devono relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento delle deleghe ricevute.

ART. 13 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Revisori almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di motivata urgenza la convocazione può avvenire con preavviso minimo di 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono approvate validamente con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la decisione assunta con il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado; essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i Revisori nonché il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, salvo assentarsi quando si tratti di questioni che lo riguardino direttamente.

ART. 14 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Egli:

- a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e svolge compiti d'impulso e di coordinamento della sua attività;
- b) sovrintende al funzionamento della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) esercita i poteri che gli sono attribuiti dallo statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 15 – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

L'organizzazione e la dotazione organica della Fondazione si adeguano alle esigenze di funzionamento e ai vincoli di bilancio. La struttura organizzativa prevede un Direttore amministrativo; prevede altresì uno o più direttori delle attività artistiche, individuati nell'organico stabile della Fondazione o all'esterno, i quali si rapportano al Direttore amministrativo ai fini del coordinamento interno. I direttori, amministrativo e delle attività artistiche, nei limiti delle competenze loro attribuite, rispondono della correttezza, dell'efficienza e dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi della Fondazione ed agli atti adottati dai suoi organi.

Il Direttore amministrativo cura l'attività amministrativa della Fondazione, assolve al coordinamento della struttura ed esercita le funzioni previste dallo statuto e quelle delegate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, avvalendosi degli uffici della Fondazione, il Direttore amministrativo:

- a) cura la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione;
- b) svolge i compiti che gli sono attribuiti, nei limiti dei poteri di firma delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) verbalizza le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Generale, salvo non ne sia richiesta la forma pubblica;
- d) cura la redazione della proposta del bilancio economico di previsione, verificandone la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa;
- e) segnala prontamente al Consiglio di Amministrazione il costituirsi di eventuali situazioni di squilibrio di bilancio;
- f) cura la redazione della proposta del bilancio consuntivo di esercizio;
- g) tiene aggiornato il Libro dei sostenitori;
- h) tiene i libri e le scritture contabili;
- i) provvede, nel rispetto dei vincoli di bilancio e regolamentari e del piano dei fabbisogni di personale, all'assunzione del personale artistico, tecnico ed amministrativo, sottoscrivendo i relativi contratti individuali di lavoro;
- j) nel rispetto dei vincoli di bilancio e regolamentari, attribuisce eventuali incarichi di lavoro autonomo e sottoscrive i relativi contratti;
- k) agisce e resiste, previa delega del Consiglio di Amministrazione, avanti a qualsiasi autorità amministrativa, tributaria o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori alle liti;
- l) cura le relazioni con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione;
- m) adempie agli obblighi previsti dalle norme vigenti relativamente al Registro delle persone giuridiche;
- n) svolge ogni altro compito a cui sia delegato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui:

- uno nominato dal Comune di Pisa, con funzioni di Presidente;
- due nominati dal Collegio Generale;

I revisori restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro ufficio, e possono essere rinominati.

I revisori possono essere revocati per giusta causa da chi li ha nominati.

Le dimissioni sono valide solo se presentate in forma scritta ed hanno effetto dalla data di ricevimento presso la Fondazione.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, decade dall'ufficio.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più revisori si provvede alla nomina dei sostituti; i revisori nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare restano in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio.

ART. 17 – COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione. Esso, in particolare:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- b) esercita il controllo contabile e accerta la regolare tenuta della contabilità;
- c) può procedere, in qualsiasi momento, collegialmente o tramite uno o più dei suoi membri, ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento della gestione o su affari determinati;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- a) esprime parere preventivo sulla proposta del bilancio economico di previsione e rende la relazione al bilancio consuntivo di esercizio;
- b) riferisce sui fatti che costituiscono grave irregolarità nella gestione.

ART. 18 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si riunisce nella sede della Fondazione.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Di ciascuna adunanza, decisione o accertamento è riportato apposito verbale nel Libro delle adunanze e delle decisioni del Collegio dei Revisori, numerato progressivamente, datato e sottoscritto dagli intervenuti.

ART. 19 – REGOLAMENTI

L'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione. Sono adottati almeno i seguenti regolamenti:

- il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, secondo i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, secondo le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ART. 20 – LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Inoltre, presso la sede della Fondazione sono tenuti:

- a) il Libro dei sostenitori, dal quale risultano i contributi versati da ciascuno di essi;
- b) il Libro delle adunanze e delle decisioni del Collegio Generale;
- c) il Libro delle adunanze e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Libro delle adunanze e delle decisioni del Collegio dei Revisori.

ART. 21 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è destinato al perseguimento degli scopi statuari ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in beni mobili o immobili o in altre utilità, da chiunque effettuati con tale specifica destinazione, anche mediante donazione, disposizione testamentaria, contributo pubblico o privato;
- b) dai beni mobili e immobili e dalle altre utilità acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle riserve ed altri fondi, costituiti con gli avanzi di esercizio e/o con i proventi della gestione destinati allo scopo.

La Fondazione risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.

Durante la vita della Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di esercizio nonché fondi, riserve ed ogni altra utilità, nonché di restituire apporti patrimoniali ai soggetti conferenti.

ART. 22 – PROVENTI DELLA GESTIONE

I proventi della gestione, destinati a finanziare il funzionamento della Fondazione, sono costituiti:

- a) dai proventi delle attività principali, strumentali ed accessorie;
- b) dalle rendite del patrimonio;
- c) dai contributi per lo spettacolo assegnati dallo Stato;
- d) dai contributi di gestione, pubblici o privati, ivi inclusi i contributi in conto gestione dei sostenitori, nonché dalle liberalità, donazioni e disposizioni testamentarie, ove la destinazione non sia vincolata ad incremento del patrimonio.

ART. 23 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 – BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE

Il bilancio economico di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità; la previsione del risultato di esercizio deve presentare pareggio o avanzo.

Il piano generale dell'attività, in coerenza con il bilancio economico di previsione, indica gli obiettivi generali dell'attività della Fondazione; esso costituisce allegato al bilancio economico di previsione.

Al bilancio economico di previsione sono altresì allegati:

- il bilancio economico pluriennale di previsione, di durata triennale;
- il parere del Collegio dei Revisori, nel quale è espresso un motivato giudizio sulla coerenza delle previsioni di bilancio.

Il bilancio economico di previsione ed il piano generale dell'attività sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono.

Ove l'esercizio finanziario abbia avuto inizio senza che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato il bilancio economico di previsione, e fino all'approvazione dello stesso, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, al pagamento delle spese di personale derivanti da contratti, di debiti pregressi, di imposte e tasse, ed, in generale, alle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Fondazione.

Entro 10 giorni dall'approvazione, copia del bilancio consuntivo e dei relativi allegati è trasmessa ai fondatori.

ART. 25 – BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO

La Fondazione redige il bilancio consuntivo di esercizio che è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Nella redazione del bilancio consuntivo di esercizio si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2423 a 2427 del Codice Civile.

Al bilancio consuntivo di esercizio sono allegati:

- la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
- la relazione del Collegio dei Revisori, contenente l'attestazione sulla corrispondenza del bilancio consuntivo di esercizio alle risultanze della gestione nonché rilievi e considerazioni tendenti a conseguire efficacia ed economicità.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce. Entro 10 giorni dall'approvazione, copia del bilancio consuntivo e dei relativi allegati è trasmessa ai fondatori.

ART. 26 - AVANZO E DISAVANZO DI ESERCIZIO

L'avanzo di esercizio è interamente destinato ad incremento del patrimonio, mediante accantonamento a riserva.

L'eventuale disavanzo di esercizio determina una corrispondente diminuzione del patrimonio.

E' escluso il ripiano del disavanzo di esercizio da parte dei fondatori.

ART. 27 – ESTINZIONE

Qualora dovesse cessare la propria attività, o lo scopo dovesse risultare impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio fosse divenuto insufficiente per il perseguimento dello scopo sociale, la Fondazione si estingue. Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare l'estinzione, nomina un liquidatore e ne determina le attribuzioni.

Il patrimonio residuo in sede di liquidazione è devoluto al Comune di Pisa con il vincolo di essere destinato a scopi analoghi e a fini di pubblica utilità.

ART. 28 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si fa riferimento, per quanto applicabili, alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

I rapporti fra la Fondazione ed il Comune di Pisa, relativi all'immobile di proprietà comunale sede del Teatro Verdi o ad altri beni, immobili o mobili, sono disciplinati da specifici atti.